REGOLAMENTO (CEE) N. 2660/71 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1971

che modifica il regolamento (CEE) nr. 2311/71 relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2311/71 del Consiglio, del 29 ottobre 1971, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (3), ha fissato i criteri per la determinazione del quantitativo di olio di sansa ammissibile all'integrazione ;

considerando che è opportuno adeguare in modo migliore tali criteri alla situazione esistente negli Stati membri produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2311/71 è sostituito dal seguente :

« 3. Per quanto riguarda l'olio di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, le autorità francesi competenti verificano la corrispondenza a richiesta dei singoli interessati e :

a) il quantitativo di sanse d'oliva ottenute con olive raccolte nella Comunità ed utilizzate per la produzione di tale olio ;

b) l'effettiva quantità di clio prodotto negli stabilimenti di estrazione.

4. Per quanto riguarda l'olio di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, le autorità italiane competenti determinano la quantità di tale olio ammissibile all'integrazione sulla base della produzione dell'olio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 7.